

REGOLAMENTO

PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE NEL COMUNE DI MOIO ALCANTARA (MESSINA)

*****&&&&*****

- Art.1 Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo dell'Acquedotto Comunale. Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente o incaricato. Il Comune di Moio Alcantara concede, nei limiti delle disponibilità, che esso conduce nel proprio acquedotto dalle sorgenti per le quali ha il diritto di attingimento, a tutti i proprietari di case e locali ed ai cittadini che gliene fanno regolare e motivata richiesta.
- Art.2 Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spesa degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.
- Art.3 La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà Comunale sono affidati al servizio acquedotto, il quale di volta in volta, per i vari lavori, si servirà: in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.
- Art. 4 Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o comunque non imputabile alla volontà del Comune stesso. Le utenze che per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo impianto di riserva. Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura. In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alla utenze domestiche.
- Art.5 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successivo all'ultimo giorno della pubblicazione predetta le modifiche si intendono tacitamente accettate.

- Art. 6 Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti della potenzialità degli impianti e sempre che le condizioni non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso compatibilmente con il prioritario soddisfacimento delle utenze domestiche.
- Art. 7 Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere la richiesta, sempre nei limiti della potenzialità degli impianti propri, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.
- Art. 8 Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con l'interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasti alle relative apparecchiature. E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe nelle condotte derivate da quelle stradali. In caso di accertata violazione della superiore disposizione l'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione degli organi competenti comunali, i quali possono prescrivere eventuali modifiche.
- Art. 9 Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoio, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Il serbatoio andrà dotato di tappo di pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.
- Art. 10 Il servizio acquedotto ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti o incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata. Gli stessi hanno facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali. In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio acquedotto provvederà alla immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
- Art. 11 Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione de,

impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdita degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, nè il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Comune le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 12 L'acqua è concessa gratuitamente alla Chiesa Parrocchiale, alla casa canonica, agli uffici comunali o da esso dipendenti e alle scuole.

Art. 13 Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda sui modelli predisposti dal Comune. La domanda unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta: dal proprietario, inquilino, costruttore, amministratore e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento, sul conto corrente postale del Comune, del contributo di allaccio, stabilito nella misura fissa di £ 5.000=(Cinquemila).

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico.

Art. 14 Le concessioni sono personali e i concessionari non potranno cedere l'acqua a terzi, nè dividerne l'uso con altri. La concessione è valida fino a quando l'Amministrazione non la revochi o l'utente non ne faccia regolare disdetta, che decorrerà dal mese successivo alla richiesta.

Art. 15 Ogni concessione decorrerà dal primo giorno del mese in cui l'attacco di presa sia stato eseguito.

Art. 16 Ogni utente al momento della concessione stipulerà regolare contratto con l'Amministrazione soggetto a registrazione fiscale a sue spese e carico.

Art. 17 In caso di traslazione della proprietà dell'immobile, per cui l'acqua fu concessa, l'utente non sarà liberato dai suoi impegni verso il comune se non quando il nuovo proprietario avrà assunto per conto proprio la concessione; diversamente prima della traslazione dell'immobile il legittimo proprietario deve fare rinuncia della concessionestessa.

Art. 18 Tutte le spese occorrenti per l'impianto esterno ed interno sono a carico dell'utente. E' pure a carico dell'utente il ripristino del suolo pubblico in cui viene effettuato il lavoro. L'utente verserà alla tesoreria Comunale l'importo stabilito dall'Ufficio Tecnico, secondo l'entità dei lavori, a titolo di deposito cauzionale che verrà restituito all'utente se i lavori di ripristino saranno riconosciuti tecnicamente esatti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

- Art. 19 Tutte le condutture sia di innesto che di conduzione e distribuzione dovranno essere di ghisa o di ferro zingato e collocati in conformità delle leggi e regolamenti sanitari. Il diametro della tubulatura per l'attacco dei privati sarà determinato dall'Amministrazione Comunale.
- Art. 20 L'acqua sarà concessa solamente a misura e con il sistema del contatore. Il tipo ed il calibro del contatore viene stabilito dall'Amministrazione Comunale in relazione alla natura della concessione.
- Art. 21 Il contatore sarà acquistato dall'utente ma fornito dal Comune la manutenzione è a carico dell'utente e deve essere fatta sotto la sorveglianza del personale incaricato del Comune.
- Art. 22 I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura, manutenzione e controllo. A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura e a spese dell'utente, un rubinetto di arresto. Il contatore ed il rubinetto che lo precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto da personale incaricato dal Comune. La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
- Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura, disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore; ove l'utente non vi provveda entro sessanta giorni dalla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.
- Art. 23 La quota annua per diritto fisso di manutenzione del contatore si paga nella misura fissa di £ 200=.
- Nel caso di disdetta di utenza se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca sigillata pagandone il relativo diritto fisso annuo.
- Art. 24 In caso di mancato funzionamento del contatore che non sia da imputare a colpa o dolo dell'utente, il conteggio del consumo sarà fatto in base al consumo medio dell'ultimo anno o con criteri equitativi, il conteggio forfettario sul consumo verrà

calcolato anche quando per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire la lettura.

- Art. 25 I consumi sono determinati dalla lettura annuale del contatore. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.
- Art. 26 L'incaricatò del Comune per la verificaione rilascerà volta per volta all'utente sul luogo della concessione una bolletta indicante il numero di matricola del contatore, la cifra del consumo rilevato e la data della rilevazione del consumo.
- Art. 27 Le utenze idriche sono suddivise in domestiche e commerciali. I consumi per uso domestico prevedono le seguenti tariffe:
- tariffa agevolata di £ 31 al mc. fino ad un consumo annuo di 60mc.;
- tariffa base di £ 62 al mc. con consumo annuo da 61 a 100mc.
- tariffa in eccedenza di £ 125 al mc. con consumo annuo di oltre 101 mc.
I consumi per uso commerciale prevedono le seguenti tariffe:
- tariffa base di £ 62 al mc fino ad un consumo annuo di 100mc.
- tariffa in eccedenza di £ 125 al mc. con consumo di oltre 101mc.
Dette tariffe sono state approvate con delibera del C.C. n. 22/8.
La riscossione avrà luogo a mezzo dei ruoli Comunali con le procedure di cui alla legge 14/3/1910 n. 639.
- Art. 28 Le liquidazioni dei consumi vanno effettuate con bolletta di pagamento presso la Tesoreria Comunale; dette bollette sono comprensive, oltre al costo del consumo di acqua, del diritto fisso, dell'aggio esattoriale e dell'IVA nelle misure stabilite dalla legge e dei regolamenti in vigore.
In caso di inadempienza nei pagamenti, su segnalazione del Tesoriere Comunale, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la concessione con il recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.
- Art. 29 Il ritardato pagamento oltre il termine utile stabilito per ogni scadenza, darà luogo ad una multa del 10%, sulla somma da pagare, devoluta in favore del Comune. Trascorsi, dalla scadenza del tempo utile, dieci giorni l'Amministrazione Comunale sospenderà all'utente moroso la somministrazione della acqua.
- Art. 30 In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre le somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune.
- Art. 31 Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da

quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento. Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di una utenza disdetta oppure chiusa con apposizione dei sigilli nonchè quando vengano tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una pena variabile da £ 200.000 a 1.000.000=. Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da £ 50.000 a £ 200.000=. In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo di acqua determinato su accertamenti.

- Art. 32 In ogni contravvenzione l'Amministrazione Comunale, prima di adire il magistrato competente, dovrà tentare un bonario componimento con l'utente contravventore.
- Art. 33 Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Municipale caso per caso. Avverso la decisione della Giunta Municipale è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.
- Art. 34 Sono abrogate tutte le disposizioni non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.
- Art. 35 Il presente Regolamento è composto di 35 articoli ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente al provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo.=